

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 16 del 17.06.2021

OGGETTO: Istanze di superamento dei Limiti di crescita e ulteriori adempimenti funzionali alla determinazione dei singoli PEF comunali 2021 con provvedimenti del Direttore Generale

L'anno duemilaventuno addì 17 del mese Giugno alle ore 14.30 presso l'Auditorium di Aisa Impianti, Loc. San Zeno, in Arezzo si è riunita in videoconferenza la seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 3648 del 11.06.2021.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Alessandra Biondi, in assenza del Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima
- L'Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Istanze di superamento dei Limiti di crescita e ulteriori adempimenti funzionali alla determinazione dei singoli PEF comunali 2021 con provvedimenti del Direttore Generale"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	3,76%	X	
2.	ANGHIARI	0,23%		X
3.	ARCIDOSO	0,13%		X
4.	AREZZO	14,55%	X	
5.	ASCIANO	4,95%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,02%		X
7.	BIBBIENA	0,38%		X
8.	BUCINE	0,48%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,25%	X	
10.	CAMPAGNATICO	0,06%		X
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,73%	X	
12.	CAPALBIO	0,17%		X
13.	CAPOLONA	0,26%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,04%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,28%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,66%	X	
17.	CASTEL DEL PIANO	0,21%		X
18.	CASTEL FOCOGNANO	0,07%	X	

19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,09%	X	
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,54%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,06%	X	
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,18%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,42%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,13%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,76%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,94%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,06%	X	
28.	CAVRIGLIA	0,46%	X	
29.	CETONA	0,13%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,62%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSSINO	0,09%		X
33.	CHIUSI	0,67%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,13%		X
35.	CINIGIANO	0,09%		X
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,85%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	3,51%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	0,98%	X	
39.	CORTONA	1,20%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,54%	X	
41.	FOLLONICA	1,82%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,16%		X
43.	GAVORRANO	0,44%	X	
44.	GROSSETO	12,86%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,32%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,34%	X	
48.	LUCIGNANO	0,20%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,16%		X
50.	MANCIANO	0,29%		X
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,60%	X	
53.	MONTALCINO	0,36%	X	
54.	MONTE ARGENTARIO	0,58%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,57%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,87%	X	
58.	MONTERCHI	0,06%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,82%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,47%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,07%		X
62.	MONTEVARCHI	1,37%	X	
63.	MONTICIANO	0,06%		X
64.	MONTIERI	0,08%		X

65.	MURLO	0,14%	X	
66.	ORBETELLO	0,56%		X
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,05%		X
68.	PIANCASTAGNAIO	0,19%		X
69.	PIENZA	0,18%		X
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,16%	X	
71.	PIOMBINO	1,72%	X	
72.	PITIGLIANO	0,20%	X	
73.	POGGIBONSI	5,91%	X	
74.	POPPI	0,23%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,18%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,12%		X
77.	RADICOFANI	0,12%		X
78.	RADICONOLI	0,04%	X	
79.	RAPOLANO TERME	0,33%		X
80.	ROCCALBEGNA	0,02%	X	
81.	ROCCASTRADA	0,47%	X	
82.	SAN CASCIAO DEI BAGNI	0,08%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,45%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,76%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,18%	X	
86.	SAN VINCENZO	0,74%		X
87.	SANSEPOLCRO	0,80%	X	
88.	SANTA FIORA	0,08%		X
89.	SARTEANO	0,28%	X	
90.	SASSETTA	0,02%	X	
91.	SCANSANO	0,18%		X
92.	SCARLINO	0,42%	X	
93.	SEGGIANO	0,03%		X
94.	SEMPRONIANO	0,03%		X
95.	SIENA	3,11%	X	
96.	SINALUNGA	0,74%	X	
97.	SORANO	0,16%	X	
98.	SOVICILLE	0,54%	X	
99.	SUBBIANO	0,40%	X	
100.	SUVERETO	0,12%	X	
101.	TALLA	0,03%	X	
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	17,19%	X	
103.	TORRITA DI SIENA	0,47%	X	
104.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandra Biondi, constatato che i Comuni presenti (69/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 94,40% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

Istanze di superamento dei Limiti di crescita

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR ARERA") approvato con la delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all'Ente territorialmente competente dalla delibera ARERA N. 433/19 sono di competenza dell'Autorità d'Ambito, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *"L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."*;

RICHIAMATA la delibera N. 14/2021 ad oggetto *"Ricognizione dei servizi opzionali e delle modalità di copertura del conguaglio 2020: determinazione dei PEF comunali complessivi corrispondenti ai Limiti di crescita"*, con la quale è stato determinato per ciascun Comune:

- Il valore finale del rispettivo Limite di crescita ex art. 4 dell'MTR ARERA;
- il valore complessivo del PEF comunale 2021 corrispondente all'applicazione del rispettivo Limiti di crescita al valore dell'anno di riferimento (a-1) come individuato nella delibera medesima;

RICHIAMATA la delibera N.15/2021 ad oggetto *"Determinazione dei PEF ARERA 2021 per singolo Comune ante applicazione dei Limiti di crescita"* con la quale:

- sono stati determinati per ciascun Comune dell'Ambito gli importi dei PEF 2021 calcolati secondo l'MTR ARERA, ante applicazione dei Limiti di crescita ex art. 4 dell'MTR, quale somma dei valori, risultanti dalle rispettive procedure di validazione, delle componenti che concorrono a formarlo:
 - Corrispettivo d'Ambito (compreso il Corrispettivo Impianti) a cui aggiungere le rate annuali di competenza 2021 dei Conguagli relativi al PEF 2018 e al PEF 2019 (Allegato 6)
 - Costi di diretta competenza comunale (Allegato 7/A) a cui aggiungere la quota del Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021 (Allegato 7/C)
- è stata determinata per ciascun Comune, nella tabella allegata 9, l'eventuale eccedenza dei PEF 2021 ante applicazione dei Limiti di crescita, rispetto al valore del PEF corrispondente all'applicazione del rispettivo Limite, evidenziando distintamente al suo interno:
 - la quota riferita al Corrispettivo Impianti;
 - la quota riferita agli accantonamenti per rischi e perdite a copertura dei costi di diretta competenza comunale e del Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021

- è stata demandata a successiva Delibera la determinazione delle istanze di supero, nei Comuni ove ne ricorreranno le condizioni, da presentare ad ARERA al fine di una copertura, totale o parziale, delle singole componenti dell'eventuale eccedenza rispetto al Limite di cui al punto precedente

VISTO l'art. 4.5 dell'MTR ARERA approvato con la delibera N. 443/2019, secondo cui *"Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.3, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:*

- *le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;*
- *le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTSa e CTRa;*
- *l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing β in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;*
- *le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.*

RAVVISATA l'esigenza di conferire mandato al Direttore Generale, al fine di sostenere il processo di integrazione delle attività complessivamente gestite, di presentare ad ARERA la Relazione di cui all'art. 4.5 dell'MTR con l'istanza di superamento dei rispettivi Limiti di crescita per conto dei Comuni che presentino un'eccedenza del valore complessivo del PEF 2021 rispetto al Limite di crescita e che si trovino in una o entrambe delle seguenti condizioni:

- le perdite su crediti e gli accantonamenti a fondi rischi su crediti imputati nel PEF 2021 eccedano l'omologo importo riferito all'anno di riferimento (a-1), in quanto la loro dinamica è indipendente dai livelli di servizio che possono essere autonomamente stabiliti dalle singole amministrazioni, ma sono in funzione di una variabile ad esse esogena quali la morosità degli utenti del servizio rifiuti: entro il predetto aumento degli accantonamenti e perdite su crediti l'istanza di supero dovrà coprire, per l'importo complessivo di € 1.294.646 indicato nella tabella allegato 9 della Delibera, l'eccedenza rispetto ai Limiti di crescita dei costi di diretta competenza comunale, includendo tra questi ultimi anche la quota del Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021 non coperta dal coefficiente C19;
- il Corrispettivo Impianti da imputare sul PEF 2021, come approvato con la DA 12/2021, ecceda il limite di crescita ad esso riferibile, ricorrendo inoltre le condizioni di cui al punto 4) lettera c) del dispositivo della predetta delibera: l'istanza di supero dovrà coprire integralmente la quota del Corrispettivo Impianti imputata sul PEF 2021 in misura eccedente i Limiti di crescita, per l'importo complessivo di € 1.339.397 indicato nella tabella allegato 9 della Delibera 15/2021;

RAVVISATA altresì l'esigenza di conferire mandato al Direttore Generale, al fine di assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità del servizio, di presentare ad ARERA la Relazione di cui all'art. 4.5 dell'MTR con l'istanza di superamento dei rispettivi Limiti di crescita per conto dei Comuni che presentino un'eccedenza, rispetto al Limite, del valore complessivo del PEF 2021 e in particolare del Corrispettivo d'Ambito SEI Toscana, e che abbiano convenuto con il Gestore l'attivazione totale o parziale nel corso del 2021 di un piano di riorganizzazione dei servizi, concordandone l'onere da imputare sul PEF 2021 in eccedenza ai Limiti, comunicandolo tempestivamente all'ATO ai fini dell'istanza di supero;

RITENUTO altresì che, per i Comuni che presentassero un valore del PEF 2021 inferiore a quello determinato in applicazione dei rispettivi Limiti di crescita, sia comunque possibile convenire con il Gestore l'attivazione totale o parziale nel corso del 2021 di un piano di riorganizzazione dei servizi, concordandone l'onere aggiuntivo da imputare sul PEF 2021 fino a concorso dei Limiti medesimi, comunicandolo tempestivamente all'ATO, salva la facoltà di attivare, per l'ulteriore eccedenza, l'istanza di supero di cui al punto precedente;

Equilibrio economico e finanziario

RICHIAMATO l'obbligo in capo all'Ente Territorialmente Competente, ai sensi dell'art. 19.1.c) dell'MTR Arera, di procedere alla verifica del *"rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore"*;

CONSIDERATO CHE, data la ripartizione delle competenze sulle fasi del ciclo rifiuti in ATO Toscana Sud, l'equilibrio economico finanziario del gestore oggetto della verifica di cui all'art. 19.1 sia da riferirsi al gestore SEI Toscana per i servizi dallo stesso presidiati, mentre le attività di trattamento/recupero e smaltimento sono svolte dai terzi gestori impianti in regime di "meri prestatori d'opera" e i servizi di diretta competenza di Comuni sono inquadrati nei principi di equilibrio di bilancio sanciti dal TUEL e verificati dai rispettivi revisori;

VISTO l'art. 4.6 dell'MTR che dispone che *"Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario ...il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione."*, delineando un percorso che, dovendosi accompagnarsi *"al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione"* secondo quanto previsto dall'art. 18.4 dell'MTR, non può limitarsi ai soli interventi di incremento delle tariffe a carico degli utenti, ma deve intervenire anche su altri aspetti della gestione compresi in particolare i costi del gestore;

RITENUTO che un utile ausilio all'interpretazione del concetto di *"equilibrio economico-finanziario del gestore"* rilevante ai fini dell'adozione delle misure di cui all'art. 4.6 dell'MTR, possa essere dedotto dalla lettura dei paragrafi 5.18 e 5.19 del recentissimo Documento in consultazione N. 196/2021 *"Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (mtr-2)"* pubblicato da ARERA in data 11 maggio 2021, ove si afferma testualmente che:

5.18 Più in generale qualora l'Ente territorialmente competente riscontri - tramite specifica e dettagliata istruttoria - criticità finanziarie di entità significativa e non previste tali da esporre la gestione al rischio di default e da mettere a repentaglio la continuità nell'erogazione di un servizio essenziale quale quello della gestione dei rifiuti, il medesimo Ente presenta la relazione per il superamento del limite di crescita alle entrate tariffarie ed è tenuto a trasmettere all'Autorità un piano economico finanziario pluriennale aggiornato e rivisto, che eventualmente preveda anche l'allocazione temporale dei conguagli e dei costi efficienti sostenuti dal gestore.

5.19 Per quanto concerne la valutazione della situazione di squilibrio economico finanziario, la verifica dell'Ente territorialmente competente dovrà necessariamente riguardare la durata pluriennale del piano economico-finanziario.

RITENUTO pertanto che la verifica del rispetto dell'equilibrio del gestore di cui all'art. 19.1 dell'MTR debba indirizzarsi verso l'esame di un Piano economico-finanziario prodotto dal Gestore che traguardi un orizzonte pluriennale, in una prospettiva di applicazione a regime della disciplina tariffaria ARERA e nell'ottica di una *"sostenibilità efficiente della gestione"* dal lato dei costi caricati sul bilancio del gestore;

RILEVATO infatti che, una volta cessati gli effetti di gradualità nell'applicazione dell'MTR ARERA, la sua entrata a pieno regime comporterà un consistente incremento dei ricavi tariffari del gestore SEI Toscana, rendendo quindi inappropriato limitarsi per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario ai risultati di bilancio consuntivo di un solo esercizio, come ad esempio il 2019, in cui tale disciplina ARERA non è ancora entrata a regime;

VISTA la nota prot. 2114 del 26.03.2021, indirizzata a SEI Toscana, con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento di *"verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore"* in capo all'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 19.1 dell'MTR e per le finalità di cui all'art. 4.6, chiedendo al Gestore di produrre:

- *Un Piano economico-finanziario pluriennale (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto finanziario) riguardato alla scadenza dell'affidamento, redatto dal lato dei ricavi in applicazione della regolamentazione ARERA, prevedendo peraltro incisivi interventi sulla struttura dei costi, al fine di assicurare "...la sostenibilità efficiente della gestione";*
- *Una Relazione che declini le Linee Strategiche sottostanti la redazione del Piano economico-finanziario pluriennale, qualificabile anche come Piano Industriale del Gestore;*

VISTO il riscontro alla richiesta dell'Autorità fornito con la Nota di SEI Toscana prot. 11806 del 15.04.2021 (ns. prot. 2403/2021), ove si anticipa che la società predisporrà già nel corso dei mesi successivi il nuovo Piano Industriale corredato dal piano economico-finanziario, da intendersi quale strumento di valutazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario sulla base delle attuali disposizioni regolatorie e dei dati tecnico-operativi disponibili;

DATO ATTO CHE, non appena avrà ricevuto da SEI Toscana il nuovo Piano Industriale corredato dal piano economico-finanziario, l'Autorità potrà condurre compiutamente il procedimento di verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Gestore e, ove accertasse situazioni di

squilibrio, adottare il piano di interventi volto *a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione*, che potranno avere rilevanza sui PEF del secondo periodo regolatorio 2022-2025, secondo le modalità che saranno disciplinate dall'MTR per allora vigente;

RITENUTO comunque che, con la richiamata Nota prot. 2114/2020 di formale avvio del procedimento, e non avendo al momento ricevuto dal Gestore situazioni contabili atte a dimostrare *"criticità finanziarie di entità significativa... tali da esporre la gestione al rischio di default e da mettere a repentaglio la continuità nell'erogazione di un servizio essenziale"*, l'Autorità abbia adempiuto agli obblighi di sua competenza finalizzati alla verifica del *rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore* di cui all'art. 19.1 dell'MTR ai fini della redazione del PEF 2021, vista anche l'imminente scadenza dei termini per la sua approvazione;

Verifica applicabilità valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'MTR

VISTO

- l'art. 4.5 della delibera ARERA N. 443/2019 secondo il quale *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori."*
- l'art. 1.3 della delibera ARERA N. 57/2020 che dispone che *"Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti."*

APPURATO pertanto dall'esame delle predette disposizioni delle delibere ARERA N. 443/2019 e 57/2020 che:

- l'Ente territorialmente competente, dopo aver determinato le tariffe in applicazione dell'MTR, ha la possibilità di applicare tariffe con valori inferiori, ma solo in caso di equilibrio economico-finanziario della gestione, il cui accertamento costituisce quindi prerequisito sostanziale da sottoporre ad accertamento, con onere probatorio a carico dell'Ente che intende esercitare tale facoltà ad esito di un apposito procedimento da completare positivamente entro i termini di determinazione del PEF
- il procedimento di accertamento della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, nell'eventualità di applicazione di tariffe inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR ai sensi dell'art. 4.5 della delibera ARERA 443/2020, ha presupposti, scopi e tempi distinti ed autonomi rispetto a quelli del procedimento di cui al comma 19.1 dell'MTR per la verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore in presenza dell'applicazione delle tariffe del MTR, come sopra richiamato

VISTO anche il passaggio contenuto nel paragrafo 6.12 del richiamato Documento ARERA in consultazione N. 196/2021, ove si precisa che, nell'eventualità di applicazione da parte dell'Ente

territorialmente competente di tariffe inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR ai sensi dell'art. 4.5 della delibera ARERA 443/2020, " *l'Ente medesimo è chiamato a darne adeguata e motivata evidenza al gestore esplicitando, altresì, le valutazioni compiute in relazione alla sostenibilità finanziaria della gestione*";

DATO ATTO CHE l'Autorità non dispone di elementi relativi alla situazione economico-finanziaria della Gestore SEI Toscana che consentano di poter accertare positivamente la sussistenza di un equilibrio economico-finanziario della gestione ove si applicassero tariffe inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR ai sensi dell'art. 4.5 della delibera ARERA 443/2020;

Mandato al Direttore Generale per la determinazione del PEF 2021

APPURATO che, ad esito del complesso procedimento che ha portato l'Assemblea dell'Autorità ad assumere le deliberazioni N. 10, 11 e 12 nella seduta del 26.05.2020 e le odierne deliberazioni N.14,15 e 16, sono stati definiti tutti gli elementi che consentono di predisporre con atto di accertamento tecnico il Piano Economico finanziario 2020 secondo l'MTR ARERA di tutti i Comuni dell'ATO Toscana Sud (ad eccezione del solo Comune di Caprese Michelangelo);

RITENUTO pertanto di conferire mandato al Direttore Generale di procedere, in esecuzione delle predette deliberazioni assembleari, nell'adozione con propri provvedimenti delle determinazioni tariffarie relative al PEF 2021 per ciascun Comune dell'Ambito, e nel conseguente invio ad ARERA per la sua finale approvazione, dando atto che fino ad allora le determinazioni del Direttore Generale relative ai PEF comunali 2021 avranno piena efficacia anche ai fini dell'approvazione della TARI da parte dei rispettivi Consigli comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Direttivo nella seduta del 3 giugno 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'ASSEMBLEA DELIBERA

1. di dar atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di conferire mandato al Direttore Generale, al fine di sostenere il processo di integrazione delle attività complessivamente gestite, di presentare ad ARERA la Relazione di cui all'art. 4.5 dell'MTR con l'istanza di superamento dei Limiti di crescita per conto dei Comuni che presentino un'eccedenza del valore complessivo del PEF 2021 rispetto al Limite e che si trovino in una o entrambe le seguenti condizioni
 - le perdite su crediti e gli accantonamenti a fondi rischi su crediti imputati nel PEF 2021 eccedano l'omologo importo riferito all'anno di riferimento (a-1), in quanto la loro dinamica è indipendente dai livelli di servizio che possono essere autonomamente stabiliti dalle singole amministrazioni, ma sono in funzione di una variabile ad esse esogena quali la morosità degli utenti del servizio rifiuti: entro il predetto aumento degli accantonamenti e

perdite su crediti l'istanza di supero dovrà coprire, per l'importo complessivo di € 1.294.646 indicato nella tabella allegato 9 della Delibera 15/2021, l'eccedenza rispetto ai Limiti di crescita dei costi di diretta competenza comunale, includendo tra questi ultimi anche la quota del Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021 non coperta dal coefficiente C19

- il Corrispettivo Impianti da imputare sul PEF 2021, come approvato con la DA 12/2021, ecceda il limite di crescita ad esso riferibile, ricorrendo inoltre le condizioni di cui al punto 4) lettera c) del dispositivo della predetta delibera: l'istanza di supero dovrà coprire la quota del Corrispettivo Impianti imputata sul PEF 2021 in misura eccedente i Limiti di crescita, per l'importo complessivo di € 1.339.397 indicato nella tabella allegato 9 della Delibera 15/2021

3. di conferire mandato al Direttore Generale, al fine di assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità del servizio, di presentare ad ARERA la Relazione di cui all'art. 4.5 dell'MTR con l'istanza di superamento dei rispettivi Limiti di crescita per conto dei Comuni che presentino un'eccedenza, rispetto al Limite, del valore complessivo del PEF 2021 e in particolare del Corrispettivo d'Ambito SEI Toscana, e che abbiano convenuto con il Gestore l'attivazione totale o parziale nel corso del 2021 di un piano di riorganizzazione dei servizi, concordandone l'onere da imputare sul PEF 2021 in eccedenza ai Limiti, comunicandolo tempestivamente all'ATO ai fini dell'istanza di supero;
4. di ritenere, per i Comuni che presentassero un valore del PEF 2021 inferiore a quello determinato in applicazione dei rispettivi Limiti di crescita, che sia comunque possibile convenire con il Gestore l'attivazione totale o parziale nel corso del 2021 di un piano di riorganizzazione dei servizi, concordandone l'onere aggiuntivo da imputare sul PEF 2021 fino a concorso dei Limiti medesimi, comunicandolo tempestivamente all'ATO, salva la facoltà di attivare, per l'ulteriore eccedenza, l'istanza di supero di cui al punto precedente;
5. di dare atto che, non appena avrà ricevuto da SEI Toscana il nuovo Piano Industriale corredato dal piano economico-finanziario, l'Autorità potrà condurre compiutamente il procedimento di verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Gestore e, ove accertasse situazioni di squilibrio, potrà adottare il piano di interventi volto *a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione*, che potranno avere rilevanza sui PEF del secondo periodo regolatorio 2022-2025, secondo le modalità che saranno disciplinate dall'MTR per allora vigente;
6. di accertare che, con la richiamata Nota prot. 2114/2020 di formale avvio del procedimento, e non avendo al momento ricevuto dal Gestore situazioni contabili atte a dimostrare *"criticità finanziarie di entità significativa... tali da esporre la gestione al rischio di default e da mettere a repentaglio la continuità nell'erogazione di un servizio essenziale"*, l'Autorità abbia adempiuto agli obblighi di sua competenza finalizzati alla verifica del *rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore* di cui all'art. 19.1 dell'MTR ai fini della redazione del PEF 2021, vista anche l'imminente scadenza dei termini per la sua approvazione
7. di dare atto che l'Autorità non dispone di elementi relativi alla situazione economico-finanziaria del Gestore SEI Toscana che consentano di poter accertare positivamente la sussistenza di un equilibrio economico-finanziario della gestione ove si applicassero tariffe inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR ai sensi dell'art. 4.5 della delibera ARERA 443/2020;

8. di poter accertare che, ad esito del complesso procedimento che ha portato l'Assemblea dell'Autorità ad assumere le deliberazioni N. 10, 11 e 12 nella seduta del 26.05.2020 e le odierne deliberazioni 14, 15 e 16, siano stati definiti tutti gli elementi che consentono di predisporre con atto di accertamento tecnico il Piano Economico finanziario 2020 secondo l'MTR ARERA di tutti i Comuni dell'ATO Toscana Sud (ad eccezione del solo Comune di Caprese Michelangelo);
9. di conferire apposito mandato al Direttore Generale di procedere, in esecuzione delle richiamate deliberazioni assembleari, nell'adozione con propri provvedimenti delle determinazioni tariffarie relative al PEF 2021 per ciascun Comune dell'Ambito, e nel conseguente invio ad ARERA per la sua finale approvazione, dando atto che fino ad allora le determinazioni del Direttore Generale relative ai PEF comunali 2021 avranno piena efficacia anche ai fini dell'approvazione della TARI da parte dei rispettivi Consigli comunali.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	69 (quote 94,40%)
Votanti	69 (quote 94,40%)
Astenuti	10 (quote 4,56% Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Castel Focognano, Piombino, Sassetta, Scarlino, Suvereto, Talla, Torrita di Siena e Trequanda)
Contrari	14 (quote 20,63% Comuni di Bucine, Capolona, Casole d'Elsa, Castelfrancopiandisco, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chianciano Terme, Grosseto, Laterina Pergine Valdarno, Montevarchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sorano e Subbiano)
Voti favorevoli	45 con quote pari al 74,82% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Istanze di superamento dei Limiti di crescita e ulteriori adempimenti funzionali alla determinazione dei singoli PEF comunali 2021 con provvedimenti del Direttore Generale."

Allegati: no

immediata eseguibilità: no

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 16 del 17.06.2021

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandra Biondi

IL SEGRETARIO
Angela Barbi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

☐ per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Angela Barbi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 05 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 17.06.2021**

OGGETTO: Istanze di superamento dei Limiti di crescita e ulteriori adempimenti funzionali alla determinazione dei singoli PEF comunali 2021 con provvedimenti del Direttore Generale

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data, _____ 17.06.2021 _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima
